

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Visto, in particolare, l'art.27 della legge medesima, che disciplina il trattamento dei dati personali (qualunque informazione, non necessariamente riservata, riferibile ad una persona fisica o giuridica) da parte degli Enti Locali;

Considerato che:

- il Comune è gestore di alcune banche dati e di informazioni importanti che riguardano il cittadino;
- il trattamento dei dati da parte dei Comuni è lecito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (art.27 -1° comma);
- la comunicazione e la diffusione dei dati da parte del Comune a privati o ad enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento, secondo quanto disposto dall'art.27, 3° comma;
- per attuare la legge n.675/96, si è reso opportuno predisporre apposito Regolamento;

Visto che in data 16.2.98 la presente proposta di delibera è stata trasmessa alla Commissione Consiliare 2^ Affari Generali e Personale, per gli adempimenti di sua competenza;

Su proposta della Giunta;

Preso atto della seguente relazione illustrativa dell'Assessore Ferramola:

"Siamo di fronte all'approvazione di un regolamento in attuazione di una Legge dello Stato: è la Legge nota come la Legge sulla privacy, più correttamente sulla tutela della riservatezza dei dati personali. Il testo che è nella cartella, tiene già conto delle integrazioni, delle rettifiche, delle correzioni derivate dal dibattito che si è svolto nella 2a Commissione del Consiglio Comunale. I punti salienti di questo regolamento, sono le definizioni del titolare, del responsabile e le altre definizioni in applicazione delle disposizioni di legge. In particolare, è previsto che l'individuazione delle banche dati del titolare e dei responsabili avvengano con delibera della Giunta Comunale su proposta del Direttore Generale che, tenendo conto delle integrazioni apportate in sede di Commissione, è in qualunque momento, la stessa delibera, revocabile con adeguata motivazione, ed inoltre il regolamento stesso chiarisce che questa determinazione deve comunque venire rinnovata a seguito dell'elezione di un nuovo Sindaco. Vale anche la pena di citare, in questo regolamento, l'art.8 che prevede il protocollo d'intesa e cioè che prevede che la trasmissione di dati o documenti a banche dati di altri Enti pubblici, territoriali o comunque definiti, debba venire preceduto da uno specifico protocollo d'intesa che salvaguardi la nostra Amministrazione sull'utilizzo che di questi dati verranno fatti. "

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dr. Walter Laghi;

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142, il Dirigente del Settore 1° Walter Dr. Laghi, in data 16.2.98, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90 n.142, il Dirigente del Settore 2° Economico Finanziario Bruschi Dr. Mirko, in data 16.2.98, non ha espresso alcun parere sulla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria;

Pareri che si allegano al presente atto, per formarne parte integrante.

Con voti favorevoli n.14, contrari n. 2 Cons. sigg.: Bergamini e Zagnoli (Polo per Mirandola- Forza Italia e A.N.), nessuno astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A:

- di approvare, in attuazione dell'art. 27 della Legge 675/96, il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati, costituito da n. 14 articoli e nel testo di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale, del presente atto.

- di dare atto che, ai sensi del comma 4° dell'art.140 dello Statuto Comunale, il Regolamento, ad avvenuta esecutività della delibera di adozione, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.

E' presente il Cons. Belluzzi

E' assente il Sindaco -

- Presenti n. 16 -.

Allegato alla deliberazione cons. n.34 del 4.3.98
che si compone di n.08 (otto) facciate.

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN
ARCHIVI E BANCHE DATI.

Art.1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale di Mirandola, in attuazione dell'art.27 della legge 31.12.1996, n.675, e garantisce che il loro utilizzo si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza dell'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Art.2 - Definizioni

1. Per finalità istituzionali, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese ed altri provvedimenti amministrativi;
- c) le funzioni svolte nell'ambito della programmazione negoziata, o previste dalla legislazione regionale.

2. Ai fini del presente Regolamento, così come previsto dall'art.1, comma 2, della legge n.675/1996, si intende:

- a) per "banca dati", qualsiasi complesso di dati personali ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri tali da facilitarne il trattamento;
- b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

- d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione ed organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Con riferimento all'Amministrazione comunale di Mirandola, il "Titolare" è costituito dal soggetto giuridico "Comune di Mirandola" che, attraverso un provvedimento della Giunta Comunale nomina una persona fisica, interna al proprio apparato, alla quale sono attribuite le competenze a svolgere le attività di cui al capo II della legge 675/1996. Nel proseguo, tale figura, viene identificata come "titolare".
- e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente associazione od organismo preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- k) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'art.30 della legge n.675/1996;
- l) per "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- m) per "atto amministrativo elettronico", l'atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'art.3, comma 2, del d.l. n.39/1993.

Art.3 - Individuazione delle banche dati, del Titolare e dei responsabili

1. Le banche dati, il Titolare e i responsabili di cui all'art.1, comma 2, della legge n.675/1996 gestite dall'Amministrazione comunale, sono indivi-

duate con delibera della Giunta comunale, su proposta del Direttore Generale, previo il censimento di cui al comma successivo. Il Titolare e i responsabili delle banche dati possono essere revocati, con adeguata motivazione, in ogni momento con delibera della Giunta Comunale, e sono rinnovati a seguito dell'elezione di un nuovo Sindaco.

2. In sede di prima applicazione, i Dirigenti di ogni settore sono tenuti ad effettuare il censimento delle banche dati esistenti presso la struttura di riferimento ed inviare la comunicazione al Direttore Generale, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

3. la comunicazione di cui al comma precedente contiene:

- a) le finalità e le modalità del trattamento;
- b) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- c) sensibilità dei dati;
- d) l'ambito di comunicazione, diffusione e trasmissione dei dati ad altri soggetti sia interni che esterni al Comune;
- e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

4. Successivamente al censimento, variazioni di banche dati esistenti o creazione di nuove banche dati, deve essere preventivamente comunicata al Titolare dai responsabili dei servizi o dai dirigenti, per l'attivazione delle procedure previste e le disposizioni in merito.

Art.4 Titolare delle banche dati

1. Il Titolare delle banche dati è nominato con delibera della Giunta comunale, come previsto nel precedente art.3, comma 1; nello stesso provvedimento deve essere indicato anche un sostituto in caso di assenza del Titolare.

2. Il Titolare svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, sulla base delle direttive impartite dal Direttore Generale.

Art.5 - Responsabili di banca dati

1. I responsabili delle banche dati sono nominati con delibera della Giunta comunale come previsto nel precedente art.3, comma 1, su indicazione del Direttore Generale, tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e svolgono le seguenti funzioni:

- a) curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Servizio o Ufficio cui sovrintendono. Nell'ipotesi in cui la banca dati sia ripartita in una o più unità dislocate in siti diversi, il Titolare definisce, insieme ai Responsabili di banca dati interessati, le modalità di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- b) provvedono a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione, di gestione e di attendibilità dei dati inseriti, anche attraverso controlli campione da eseguirsi periodicamente;
- d) sono responsabili del procedimento di rettifica dei dati;
- e) impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e del procedimento di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
- f) curano la relazione delle singole banche dati, cui sovrintende con il Servizio Elaborazione dati (CED) del Comune;
- g) curano la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
- h) qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, sentito preventivamente il Titolare, dispongono motivatamente il blocco dei dati e, qualora il blocco fosse attuato, ne danno tempestiva comunicazione al Direttore generale;
- i) individuano e comunica, entro 15 giorni dalla sua nomina, al titolare i soggetti incaricati e responsabili del trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt.9 e 10 della legge n.675/1996.

Art.6 - Trattamento dei dati

1. I dati in possesso dell'Amministrazione comunale sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, il Responsabile del procedimento può adottare opportune misure per garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art.22 della legge n.675/1996.

3. E' vietata la messa a disposizione e la consultazione di dati personali e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, se non nei casi previsti

dall'art.34 del d.P.R. n.223/1989, dai successivi articoli 7, 8 e 9 di questo Regolamento, o da altre specifiche norme legislative o regolamentari.

4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica al personale dipendente del Comune che, per ragioni esclusivamente d'ufficio e istituzionali, acceda alle informazioni o ai dati stessi; l'accesso ai dati personali da parte dei dipendenti del Comune di Mirandola è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, così come previsto dall'art.5 del d.l. n.29/19932.

Art.7 - Trasmissione di dati a soggetti privati

1. E' fatto divieto di trattamento di dati o di trasmissione di dati a soggetti privati se non nei casi in cui:

- a) sia escluso il consenso di cui all'art. 12 della legge n.675/1996;
- b) vi sia stato esplicito consenso, raccolto in forma scritta e nelle forme previste dall'art.11 della legge n.675/1996, da parte dell'interessato;
- c) vi sia trattamento o comunicazione di dati in una delle forme previste dai commi successivi e dall'art.9 del presente Regolamento.

2. Dietro motivata richiesta, i seguenti soggetti privati possono ottenere, anche in modo disaggregato, dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo delle persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Mirandola:

- a) parrocchie presenti sul territorio comunale;
- b) confessioni religiose riconosciute dallo Stato e operanti sul territorio comunale;
- c) associazioni operanti sul territorio;
- d) partiti aventi rappresentanza nel Parlamento Europeo, nel Parlamento Italiano, nel Consiglio regionale, nel Consiglio provinciale, nel Consiglio comunale;
- e) singoli Consiglieri comunali del Comune;
- f) singoli Assessori comunali del Comune;
- g) singoli componenti dei Comitati di Frazione, di cui la delibera del Consiglio Comunale n.82 del 28 maggio 1997;

3. I dati di cui al precedente comma 2, possono essere richiesti esclusivamente per fini di pubblica utilità o per i fini istituzionali della parrocchia, confessione religiosa, partito, consigliere, assessore, membro del Comitato di frazione richiedente, devono essere riportati per esteso e nel dettaglio sulla richiesta di rilascio, e non possono comunque essere utilizzati per fini di lucro.

4. Tramite apposita provvedimento del Direttore Generale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere emanate apposite disposizioni relativamente alle modalità di presentazione delle richieste di cui al precedente comma 2, all'individuazione del Responsabile del procedimento e alle forme di controllo sull'utilizzo dei dati eventualmente forniti al richiedente.

5. Con i soggetti indicati ai punti a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti, può essere redatto apposito protocollo d'intesa di cui all'articolo n.8 del presente Regolamento.

Art.8 - Protocollo d'intesa

1. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di altri Enti pubblici, Enti territoriali, gestori, esercenti ed incaricati di pubblico servizio, è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma:

- a) l'indicazione del titolare e del Responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento;
- b) le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

Art.9 - Rilascio e visione di dati contenuti nelle liste elettorali

1. Le liste elettorali, come prescritto dall'art.51 del d.P.R. n.223/1967, possono essere copiate, stampate e messe in vendita da chiunque, purché ve ne sia un esclusivo utilizzo a fini elettorali, previa richiesta scritta e motivata.

2. La possibilità di produrre elenchi, anche parziali, degli iscritti nelle liste elettorali, è possibile solo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi elettorali, e la data della votazione.

3. Tramite il provvedimento di cui al comma 4 del precedente articolo 7, vengono indicate le modalità con cui presentare le domande dei commi precedenti.

Art.10 - Informazione

1. A cura del Responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art.10 della legge n.675/1996; gli interessati devono essere preventivamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) le figure alle quali i dati possono essere comunicati;
- e) i diritti di cui all'art.13 della legge n.675/1996;
- f) il nome del funzionario designato quale Responsabile del trattamento dei dati raccolti.

2. I Responsabili di ogni Servizio favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di apposita modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione dei dati, ad eccezione, relativamente al consenso, delle ipotesi previste dall'art.12 della legge n.675/1996.

Art.11 - Diritti dell'interessato

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della legge n.675/1996, devono essere presentate al Servizio Anagrafe del Comune, che le inoltrerà ai Servizi interessati, o direttamente al Responsabile della Banca dati in cui sono contenuti e trattati i suoi dati.

2. Nelle ipotesi in cui, per la sensibilità dei dati, sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, o nelle altre forme previste dalla legge o dal Regolamento.

3 Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca dati ha il diritto di ottenere, senza ritardo:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma chiara dei medesimi dati, della loro origine e delle finalità del loro trattamento;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, o quando il loro trattamento non sia previsto da legge, dallo Statuto comunale o da regolamento;
- c) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati stessi;
- d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state eseguite.

Art.12 - Rapporti con il Garante

1. Il Titolare delle banche dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge n.675/1996.

Art.13 - Sicurezza

1. Sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.15, comma 2, della legge n.675/1996 le misure di sicurezza di cui all'art.15 della legge n.675/1996 vengono adottate dal Titolare, in collaborazione con il CED, su proposta dei responsabili delle banche dati.

2. Le proposte di cui al comma precedente devono essere sottoposte al Titolare entro 15 gironi dalla nomina di ogni responsabile, e dovranno contenere, in modo particolare, informazioni utili al fine di prevenire:

- a) rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conforme alla legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Art.14 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge n.675/1996 e sue successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti applicativi.

2. La trasmissione dei dati a soggetti privati o pubblici, quando consentita, è soggetta ai costi, diritti ed imposte previste da normative o regolamenti vigenti o da delibere comunali.